



Oggetto: CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26 MAGGIO 2019. INDIRIZZI OPERATIVI A SEGUITO DELLA CIRCOLARE DELLA PREFETTURA DI MODENA PROT. 0027585 DEL 10/04/2019.

Con riferimento alla circolare prefettizia citata in oggetto, e inviata tra i vari destinatari, anche ai Segretari Provinciali dei partiti e movimenti politici della Provincia, si trasmettono le seguenti note, che riprendono fedelmente quanto già comunicato in occasione delle elezioni amministrative del 2014. Lo scopo resta quello di focalizzare determinati obblighi ed adempimenti a cui sono tenuti i partiti e i gruppi politici che parteciperanno alle prossime elezioni del 26.05.2019.

PROPAGANDA ELETTORALE

La propaganda politica da chiunque effettuata (partiti, associazioni, persone fisiche e giuridiche) nei trenta giorni antecedenti le consultazioni elettorali é da considerare "propaganda elettorale" (cfr. la legge 4 aprile 1956, n. 212 e dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515, e ss.mm.).

Spazi per la propaganda diretta:

- Le forze politiche sono invitate a rispettare ed a far rispettare il divieto di affissione dei materiali di propaganda elettorale al di fuori degli appositi spazi destinati a ciò dal Comune, nonché il divieto di iscrizioni murali e di quelle su fondi stradali, su argini, palizzate, recinzioni (art.1 legge n.212/1956 come modificata dalla legge 130/1975 e dalla legge n. 28/2000) ed a maggior ragione, su monumenti ed opere d'arte di qualsiasi genere a tutela dell'estetica cittadina (art. 162 del D.lgs. 42/2004).
- Per la parte di propria competenza il Comune di Maranello provvederà alla defissione dei manifesti affissi fuori dagli spazi autorizzati per ciascun candidato o lista (art.15 Legge 51 e art.29 legge 81/93), nonché a rimuovere ogni altra affissione abusiva o scritta ovunque effettuata, individuata dagli organi comunali o a questi segnalata; le spese sostenute dal Comune per la rimozione del materiale di propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali o di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile (art.15, Legge 515/93 come modificato dalla legge 27.12.2006, n.296).
- Si rammenta che tutti gli stampati di propaganda elettorale, nonché le pubblicazioni a mezzo scritti, stampa, fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica o altro mezzo di divulgazione **devono indicare il nome del committente responsabile**. La previsione è contenuta nella legge n. 515/1993, *Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*. in particolare : <<**art. 3. Altre forme di propaganda. (...) 2.** Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, **debbono indicare il nome del committente responsabile.** >>
- In caso di violazione delle disposizioni relative alle affissioni saranno applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla normativa vigente (legge 515/93).

Le forze politiche vengono invitate, inoltre, a rispettare le fondamentali regole della campagna elettorale ed in particolare:

1. devono essere rispettati i manifesti affissi regolarmente, che pertanto non devono essere strappati, deturpati o coperti (art.8 della legge 212/1956 come modificato dall'art.6 legge 24.04.1975 n.130); sono vietati gli scambi e le cessioni di superfici assegnate tra candidati, gruppi o partiti (art.3 della legge 212/1956, come sostituito dall'art.3 della L.130/75);

2. **dal trentesimo giorno** precedente la data fissata per le elezioni (cioè dal **26.04.2019**) è **sospesa ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa**, a carattere fisso - compresi tabelloni, striscioni o drappi – in luogo pubblico, con esclusione delle insegne indicanti le sedi dei partiti;

3. le sedi dei comitati elettorali, sostenitori dei partiti o gruppi politici presenti nella campagna elettorale, sono equiparate alle sedi dei partiti. A tal proposito, si precisa che l'esposizione di materiale di propaganda elettorale figurativa è vietata anche nelle vetrine dei cosiddetti Point elettorali, che possono esporre all'esterno solo l'insegna del partito.

In tali casi i manifesti di propaganda elettorale possono essere affissi solo all'interno delle sedi dei partiti e dei comitati (con l'eccezione delle affissioni di giornali quotidiani o di periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, autorizzate alla data della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi). Per semplificare: costituisce affissione fuori dagli spazi il manifesto affisso sulla vetrina verso l'esterno; di contro non costituisce affissione abusiva il manifesto affisso alle pareti interne del locale dunque non in luogo pubblico seppur visibile dall'esterno attraverso la vetrina. E' da ritenersi altresì proibita l'installazione in luoghi pubblici di mostre fotografiche o documentari che, mediante tabelloni di contenuto propagandistico concernenti direttamente o indirettamente temi di discussione politica, realizzino forme di affissione di propaganda elettorale fuori degli spazi predisposti a cura dei Comuni.

4. i festivals, concerti e le altre manifestazioni politicamente qualificate o riconducibili a liste/movimenti politici che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, durante il periodo della campagna elettorale costituiscono riunioni di propaganda elettorale e, pertanto, lo svolgimento delle manifestazioni non consente deroghe alle norme contenute nelle Leggi 4 aprile 1956, n. 212 e 24 aprile 1975, n. 130 che prevedono, in particolare, l'uso esclusivo degli spazi predisposti per le affissioni di propaganda elettorale, il divieto di ogni forma di propaganda luminosa e figurativa a carattere fisso in luogo pubblico, la limitazione all'uso degli altoparlanti su mezzi mobili per gli avvisi dello svolgimento delle manifestazioni, ed, infine, il divieto di manifestazioni nel giorno precedente (**cioè sabato 25 maggio 2019**) e nel giorno delle votazioni (domenica 26 maggio 2019), a norma dell'art.8 della legge n.ro 130/1975;

5. è ammessa la propaganda figurativa non luminosa su mezzi mobili al solo scopo di assicurare l'organizzazione delle iniziative elettorali. Si sottolinea che i veicoli che rechino tali mezzi di propaganda dovranno avere i requisiti richiesti dalle norme della circolazione stradale e che, entro i limiti delle predette norme, è ammessa solo la sosta temporanea dei veicoli stessi configurando la sosta prolungata una forma di propaganda figurativa fissa, come tale non consentita. Nel caso in cui il mezzo rimanga esposto al pubblico, nel periodo di sosta prolungata il messaggio di propaganda elettorale deve essere coperto, considerato che non è ammessa la sosta continuativa in luogo esposto al pubblico;

6. è vietata, altresì, ogni forma di propaganda luminosa mobile (art.6 della legge n. 212/1956 come modificato dall'art.4 legge nro130/75);

7. non possono essere lanciati o gettati volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico (art. 6 della legge n. 212/1956, come modificato dall'art. 4 legge n. 130/75), mentre ne è consentita la distribuzione a mano. E' fatto divieto di distribuire volantini di un partito o raggruppamento politico ai partecipanti ai comizi tenuti da un gruppo di diverso orientamento politico.

8. **pubblicità fonica**. Si precisa che gli altoparlanti su mezzi in movimento potranno essere utilizzati solamente per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale, dalle ore 9 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello

precedente, previa autorizzazione del Sindaco o suo delegato. E' consentito l'uso degli altoparlanti nelle riunioni di propaganda elettorale su autovetture ferme. Al fine di rispettare, però, il carattere di propaganda fissa consentita dalla legge, è necessario che gli spostamenti, le soste nelle diverse località e gli intervalli nell'uso delle apparecchiature, siano tali per distanze e per tempo da non prefigurare, in pratica, le caratteristiche della propaganda mobile vietata invece dalla legge.

La propaganda a mezzo di altoparlanti installati nelle sedi dei partiti e dei gruppi politici o comitati di propaganda dei candidati potrà essere effettuata per la durata di non più di 30 minuti nella mattinata tra le ore 10 e le ore 13 e nel pomeriggio dalle ore 16 alle ore 20, tenendo basso il volume dell'amplificazione sonora in modo da non arrecare disturbo alle occupazioni dei cittadini; per le sedi poste in prossimità di piazze in cui si svolgono comizi, non potrà essere effettuata nei 30 minuti che precedono e seguono la manifestazione e, ovviamente, durante lo svolgimento della stessa.

9. dal 15° giorno antecedente quello della votazione (**11 maggio 2019**) sino alla chiusura delle operazioni di votazione è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici del voto degli elettori anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto (art.8 della legge 22 Febbraio 2000, nr. 28);

10. dal giorno antecedente quello della votazione (da sabato 25 maggio a domenica 26 maggio 2019) sono vietati i comizi, riunioni di propaganda in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali od altri manifesti di propaganda (art.9 della legge 212/1956, come sostituito dall'art.8 della legge n.130/1975). Nel giorno destinato alla votazione è altresì vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di mt. 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali (art.9 della legge 212/1956, come sostituito dall'art.8 della legge n.130/1975). E' consentita, invece, la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche previste dall'art.1 della legge 212/1956, come modificato dall'art.1 dalla legge 130/1975.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI COMIZI ELETTORALI

1. I Comizi saranno tenuti limitatamente alle ore comprese fra le 9,30 e le 13,00 e tra le 14,30 e le 23,00. Per l'ultima giornata in cui è consentita la propaganda (24 maggio) il termine scadrà, come per legge, alle ore 24.00. L'art. 19 della legge n. 515/1993 prevede espressamente che: *“A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali (...) i comuni sono tenuti a mettere a disposizione, in base a proprie norme regolamentari, **senza oneri per i comuni stessi**, dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale in misura eguale tra loro i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti. (...)”*. A tal fine l'Amministrazione per garantire pari opportunità alle forze politiche di manifestare il proprio pensiero e i relativi programmi, nel rispetto della “par condicio” individua, compatibilmente con la disponibilità in calendario, l'Auditorium Enzo Ferrari e lo Spazio culturale Madonna del corso (n. 1 volta per Lista). Tali spazi vengono messi a disposizione:

- senza i servizi aggiuntivi (addetti alla squadra antincendio, etc.);
- in buono stato manutentivo e perfettamente pulito. Il referente espressamente indicato nella richiesta sarà responsabile di restituire l'immobile nelle stesse condizioni di ordine e pulizia in cui l'ha ricevuto. Ogni eventuale danno cagionato alla struttura sarà a carico del richiedente.

La richiesta potrà essere presentata dalle forze politiche dopo l'ammissione della propria lista elettorale da parte della Commissione Elettorale Circondariale.

2. Non potranno tenersi comizi ed altre riunioni di propaganda elettorale, per le quali è sempre necessaria l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, in località prossime a scuole (durante le ore di lezione), luoghi di culto (durante i riti religiosi), convitti, caserme o altre convivenze; in zone contigue ai luoghi ove si tengono mercati, durante lo svolgimento degli stessi e centri commerciali.

3. Allo scopo di evitare reciproco disturbo, le manifestazioni di propaganda elettorale indette per la stessa data e la stessa ora saranno tenute in località differenti, a conveniente distanza l'una dall'altra. Al fine di evitare situazioni atte a turbare l'ordine pubblico, la data, l'ora ed il luogo dei comizi saranno comunicati a cura dei partiti o raggruppamenti politici almeno 48 ore prima dell'inizio all'Amministrazione Comunale, che provvederà ad avvisare la competente autorità di polizia (Questore).

4. In casi di richieste contemporanee per la stessa data, la stessa ora e lo stesso luogo, salvo il diretto accordo delle parti, avrà la precedenza il partito o il raggruppamento che per primo avrà presentato la richiesta stessa. In ogni caso resta inteso che i partiti manterranno relazioni reciprocamente rispettose e gli organizzatori prima di dare inizio attenderanno che il comizio precedente si sia sciolto.

5. Gli altoparlanti potranno essere usati in occasione delle manifestazioni e nel luogo di svolgimento delle stesse soltanto dal partito o raggruppamento politico che ha indetto la manifestazione. Gli altoparlanti stessi comunque devono essere usati con impegno al rispetto reciproco per quanto riguarda le località e gli orari stabiliti per i comizi e con l'osservanza delle modalità previste dall'art.7 della legge 24.4.1975 n.130.

GAZEBO, CORTEI E SIMBOLI IDENTIFICATIVI

1. L'installazione su suolo pubblico di strutture fisse destinate allo svolgimento di propaganda elettorale (come ad esempio postazioni per la distribuzione di materiale di propaganda, gazebo ed analoghi presidi fissi) è consentita previa richiesta di occupazione da presentare presso il Comune. A tal proposito si ritiene che tali strutture, debitamente autorizzate, possano essere considerate "sedi periferiche" di partito e/o movimenti e, come tali, possono utilizzare insegne/bandiere del partito/movimento politico per identificare la titolarità della postazione installata.

All'esterno di tali strutture non devono essere esibiti manifesti, raffigurazioni, fotografie, simboli e diciture che direttamente o indirettamente richi amino formazioni politiche o candidati.

2. In occasione di comizi, e soprattutto al loro termine, non possono essere organizzati cortei motorizzati, fiaccolate o parate in genere.

3. Nel giorno della votazione i rappresentanti di lista presso i seggi porteranno i simboli identificativi (spille, bracciali ecc.) solo all'interno del seggio, per evitare il verificarsi di comportamenti che configurino propaganda elettorale non consentita.

4. Si richiamano, infine le disposizioni di cui alla legge n.28/2000 che disciplina l'accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e la comunicazione politica al fine di garantire la parità di accesso e l'imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici.

Si precisa infine che ogni istanza/richiesta rivolta al Comune deve essere redatta in forma scritta e presentata all'Ufficio Protocollo (piazza Libertà, 33 – orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì 8.30 -13.00 e giovedì 8.30 – 13.30 e dalle 14.30 alle 18.30 – e-mail maranello@comune.maranello.mo.it)

Resto a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. Con l'occasione porgo distinti saluti.

Il Dirigente dell'Area Amministrativa
Affari Generali
(Dott.ssa Medici Monica)
Documento firmato digitalmente